



COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 3
del **03.02.2005**

Entra in vigore il **26.02.2005**

CAPO PRIMO

Articolo 1)

Il presente Regolamento è volto a disciplinare i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra il Comune ed i soggetti sia privati che pubblici o di diritto pubblico allorquando questi, per necessità, debbano provvedere a interventi di modifica, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria od ordinaria, derivazione o allacciamento alle reti tecnologiche poste sotto gli spazi pubblici di proprietà Comunale;

Articolo 2)

Tutti gli interventi che determinino scavi o manomissioni del suolo pubblico Comunale devono essere autorizzati;

L'autorizzazione verrà rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici, previa presentazione di domanda scritta da parte del soggetto interessato, corredata da elaborati grafici redatti in forma esauriente atti a dimostrare l'intervento proposto;

Articolo 3)

L'autorizzazione verrà rilasciata previa costituzione, da parte del soggetto richiedente, di una cauzione in numerario presso la Tesoreria Comunale a salvaguardia della corretta applicazione del presente regolamento;

la predetta cauzione viene stabilita in €. 35,00 (Euro trentacinque/00) per ogni metro lineare interessato dall'intervento di manomissione in suolo pubblico, con un importo minimo di €. 100,00 (Euro cento/00);

Qualora la larghezza degli scavi abbia dimensione superiore a metri lineari 1,00 la cauzione di cui al comma due dovrà essere aumentata di un valore pari all'aumento percentuale oltre il metro;

Articolo 4)

Prima dell'inizio dei lavori in sede pubblica dovrà essere, per tempo, avvisato l'Ufficio Tecnico Comunale, affinché possano essere effettuati i controlli e le segnalazioni necessarie atte alla salvaguardia delle reti tecnologiche di proprietà Comunale;

Analoga comunicazione dovrà essere rivolta a tutti gli altri Enti proprietari o gestori di canalizzazioni sotterranee (telefono, energia elettrica, gas, acquedotto, fognatura);

Qualsiasi rottura o manomissione non autorizzata delle reti tecnologiche sotterranee, sia pubbliche che private, dovrà essere ripristinata a cura e spese di quanti hanno partecipato all'intervento;

CAPO SECONDO

Articolo 5)

I soggetti di cui all'articolo 1), interessati agli interventi di manomissioni nel suolo pubblico, hanno l'obbligo alla posa in opera di tutta la segnaletica prevista dal vigente codice della strada e dal suo regolamento di attuazione nonché all'applicazione di tutte le disposizioni in materia di prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili di cui alla legge 14/08/1996, n° 494 e successive modificazioni ed integrazioni;

I soggetti di cui all'articolo 1) nell'esecuzione dei lavori dovranno sottostare alle prescrizioni di seguito riportate:

- a) Gli interventi dovranno essere effettuati garantendo la transitabilità sia veicolare che pedonale degli spazi pubblici;
- b) Lo scavo dovrà essere eseguito, previo taglio meccanico del manto asfaltico, adottando ogni accorgimento e cautela finalizzati ad evitare cedimenti della sede stradale adiacente. L'asportazione del conglomerato bituminoso dovrà estendersi per almeno 30 centimetri oltre i bordi dello scavo su entrambi i lati;
- c) Lo scavo dovrà essere condotto a tratti successivi non più lunghi di ml. 30,00 ed il tratto successivo non potrà essere iniziato se prima non si sarà provveduto al riempimento del cavo ed alla ricostruzione del corpo e piano stradale lungo il tratto precedente;
- d) L'estradosso dei manufatti interrati, nella parte sottostante lo spazio pubblico, dovrà avere profondità di almeno un metro dal piano viabile;
- e) La posa dei manufatti interrati eseguita mediante scavi a cielo aperto dovrà essere effettuata su un letto di sabbia dello spessore non inferiore a cm. 20 con rinfianco e copertura di un ulteriore strato di sabbia di cm. 20;
- f) Gli scavi per gli attraversamenti stradali con scavo a cielo aperto dovranno essere eseguiti a metà larghezza stradale per volta mantenendo e assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata restando vietato procedere all'escavazione della seconda metà se prima non sia stato ricostruito, in condizioni di agevole transitabilità, il piano viabile della prima metà;
- g) Ove occorra gli scavi dovranno essere convenientemente sbatacchiati per garantire la loro stabilità contro franamenti o smottamenti;
- h) La presenza dei manufatti sotto il suolo pubblico dovrà essere evidenziata con apposito nastro segnaletico;
- i) Dovrà essere provveduto all'immediato trasporto fuori dello spazio pubblico di tutto il materiale di scavo e di demolizione risultante esuberante e comunque di rifiuto, nonché di tutti i materiali, attrezzi e mezzi d'opera non più occorrenti;
- j) Il ritombamento dello scavo dovrà essere eseguito con impiego di idoneo materiale arido, opportunamente costipato per strati sottili in modo da evitare la formazione di successivi cedimenti. L'utilizzo del materiale proveniente dallo scavo per l'effettuazione del ritombamento dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale previa verifica della idoneità del materiale steso;
- k) In particolari condizioni e caratteristiche della strada o in caso di presenza di numerosi sottoservizi, nell'atto autorizzativo di cui all'articolo 2, secondo comma, potrà essere disposto che il ritombamento dello scavo, sia trasversale che longitudinale, venga eseguito con l'impiego di materiale misto cementato consistente in una miscela di cemento ed inerte con porzione di cemento di 70-80 Kg. per metro cubo di inerte umidificato, compattato per strati successivi di cm. 30 fino alla quota sottostante al cassonetto stradale formato da materiale stabilizzato di cava, previo allontanamento di tutto il materiale di scavo non idoneo;
- l) Nel caso che durante l'esecuzione degli scavi venissero danneggiate canalizzazioni sotterranee le stesse dovranno essere ripristinate immediatamente e a perfetta regola d'arte con l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Ufficio tecnico Comunale;
- m) Dovranno essere ripristinate le opere stradali preesistenti (cordunate, banchine, scarpate, griglie, caditoie, scarichi, segnaletica orizzontale e verticale ecc.) eventualmente rimosse o danneggiate durante il corso dei lavori;
- n) Il ripristino della pavimentazione asfaltata dovrà essere immediatamente effettuato, previo scasso del cassonetto della profondità di cm 10, con stesura di conglomerato bituminoso tipo Bynder di pari spessore, rullato e ben raccordato con il manto d'asfalto esistente;
- o) Dopo congruo periodo di assestamento, comunque non oltre sei mesi e non nella stagione fredda, previ accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà essere eseguito il rifacimento del tappeto d'usura avente spessore minimo finito compreso di cm. 3

(centimetri tre), a mezzo di vibrofinitrice, su metà della carreggiata per tutta l'estensione dell'occupazione longitudinale e su una fascia di almeno 3,00 metri (tre metri) a cavallo dell'attraversamento, previa fresatura di altezza uguale allo spessore del tappeto di usura finito su pari superficie. Diverse direttive riferite all'estensione del tappeto ed alle sue modalità esecutive potranno essere impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale durante l'esecuzione dei lavori. I raccordi con la pavimentazione esistente dovranno essere effettuati a regola d'arte in modo tale che la pavimentazione finita risulti perfettamente livellata senza presenza di avvallamenti o dossi che, comunque, dovranno essere eliminati con riprese o fresature;

- p) In ogni caso, in corrispondenza di scavi su marciapiedi, il ripristino asfaltico dovrà interessare tutta la larghezza del marciapiede stesso;
- q) Il ripristino delle pavimentazioni in cubetti di porfido dovrà essere eseguito nel modo seguente:
 - q.1 Dopo aver costipato il terreno a regola d'arte, saranno posti in opera i cubetti di porfido su letto di sabbia e quindi battuti sino a completo assestamento.
 - q.2 Gli spazi vuoti tra i cubetti dovranno essere saturati sino alla superficie stradale con sabbia di adeguata granulometria;
- r) I chiusini di eventuali pozzetti dovranno essere di classe idonea all'utilizzo su strada ed essere posti in opera, possibilmente, al di fuori del piano viabile e comunque in modo da non costituire pregiudizio per la sicurezza della circolazione e per il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione e di sgombero neve;
- s) Tutti gli scavi eseguiti sul piano viabile dovranno essere richiusi ogni fine settimana o giorni festivi infrasettimanali;
- t) Mediante opportuno servizio di guardia dovrà essere assicurata, per la intera durata dei periodi di oscurità, l'efficienza, efficacia e continuità delle segnalazioni luminose;

CAPO TERZO

Articolo 6)

La cauzione versata a termini dell'articolo 3) sarà restituita, previo accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, del corretto ripristino degli elementi manomessi, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del soggetto interessato;

Articolo 7)

Qualora nell'esecuzione dei lavori non siano osservate le prescrizioni impartite dal presente regolamento o quelle poste dall'Ufficio Tecnico Comunale nell'atto autorizzativo di cui all'articolo 2) o comunque i lavori non siano eseguiti a regola d'arte o alla scadenza del termine per la restituzione della cauzione si siano verificati cedimenti dell'area oggetto di intervento, la cauzione di cui all'articolo 3) sarà incamerata dal Comune, con provvedimento motivato da notificarsi entro otto giorni all'interessato nelle forme di legge, fatto salvo il diritto del Comune di esigere il risarcimento degli eventuali danni e/o spese conseguenti ai lavori effettuati. L'incameramento della cauzione dovrà essere preceduto da diffida, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1) a provvedere alla rimozione dei vizi riscontrati;

Articolo 8)

Chiunque ometta di richiedere l'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 2) ed effettui ugualmente lavori di manomissione di qualsiasi natura del suolo pubblico è soggetto ad una sanzione amministrativa dell'importo pari al doppio della cauzione eventualmente dovuta ai sensi

dell'articolo 3), previa elevazione del relativo verbale con le procedure di cui all'articolo 13 e seguenti della legge 24.11.1981, n° 689;

Articolo 9)

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2) è subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione impegnativa di accettazione di tutte le norme previste dal presente regolamento;

Articolo 10)

Il presente regolamento sarà approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 76, comma quarto, dello Statuto Comunale ed entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

\\server_pedavena\condivisa\regolamenti\manomissionesuolopubblico.doc